### PROPOSTA DI LEGGE

### D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

Celeste Costantino, Nicola Fratoianni, Giancarlo Giordano

+ + +

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valetta in data 16 gennaio 1992

### Relazione introduttiva

A 21 anni dalla firma della Convenzione per la tutela del patrimonio archeologico (La Valletta 1992), solo l'Italia e San Marino, tra i firmatari, non l'hanno ancora ratificata. In questi anni è stato accumulato un ritardo nella modernizzazione dell'archeologia, che ha mortificato le competenze del settore e messo fortemente in discussione il ruolo di leadership dell'Italia nel campo della tutela, che un tempo le era internazionalmente riconosciuto. Ben 41 Stati membri del Consiglio d'Europa hanno ratificato tale convenzione, rendendo operativo l'accordo sul proprio territorio.

Nel corso della XIII legislatura era stato proposto al Senato un disegno di legge di ratifica che non ha avuto seguito. Alla stessa maniera gli ex ministri per i Beni e le Attività Culturali, tra cui l'ultimo in ordine di tempo Lorenzo Ornaghi, hanno sempre inserito la ratifica della Convezione tra le priorità del dicastero, ma senza mai darvi seguito. Una petizione dell'ANA (Associazione nazionale archeologi) del settembre 2011 ha raccolto oltre 1800 firme a sostegno della richiesta di ratifica della Convenzione da parte dell'Italia.

La Convenzione, che ha sostituito la precedente Convenzione di Londra del 1969, ha come obiettivo primario la conservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico nelle politiche urbane e di pianificazione: riguarda principalmente le modalità di collaborazione tra archeologi, urbanisti e pianificatori. Formula degli orientamenti sul finanziamento dei lavori di scavo, di ricerca e di pubblicazione di risultati ottenuti. Inoltre il testo si occupa anche di accesso del pubblico, in particolare ai siti archeologici, e delle attività educative da sviluppare affinché la pubblica opinione conosca e apprezzi il valore del patrimonio archeologico. Non ultimo, la Convenzione disegna un quadro istituzionale per una cooperazione paneuropea in materia di patrimonio archeologico, il che implica uno scambio sistematico di esperienze e di esperti tra i diversi Paesi.

Negli articoli 5 e 6 viene introdotto il principio giuridico della "archeologia preventiva" che regola l'integrazione anche economica della tutela dei depositi archeologici nei programmi di pianificazione territoriale, dando concreta espressione alla relazione intercorrente tra progetti di sviluppo e conservazione del patrimonio archeologico. Nel nostro Paese tale spirito è interpretato solo dagli articoli 95 e 96 del d.lgs. 163/2006 (il c.d. "Nuovo codice degli contratti pubblici") che però risultano dettare ancora un quadro normativo insufficiente. A questo scopo la ratifica della Convenzione diventerà un potente stimolo ad un riordino della materia negli anni a venire garantendo numerosissimi benefici in termini di miglioramento dell'azione di tutela del patrimonio archeologico e la creazione di nuovi posti di lavoro.

# **RATIFICA ED ESECUZIONE**

## **Art. 1.**

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valetta in data 16 gennaio 1992.

## Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 14 della medesima Convenzione.